

TI_GERICHTE 14.2015.209 vom 18. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.209

FR: TI_GERICHTE 14.2015.209 du 18 février 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2015.209 del 18 febbraio 2016

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Legittimazione passiva dell'eredità indivisa escussa come tale. Causa non matura per il giudizio

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino afferma anzitutto che una successione può essere escussa come tale e che la notificazione degli atti esecutivi dev'essere fatta, in caso di successione indivisa, a uno degli eredi se non esiste un rappresentante (art. 49 e 65 cpv. 3 LEF). Riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 113 III 79), il reclamante sostiene che, potendo l'eredità indivisa essere escussa come tale, a essa dev'essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione, poiché è parte integrante del procedimento di esecuzione. Per l'istante non è quindi necessario indicare tutti gli eredi nell'istanza di rigetto dell'opposizione in un'esecuzione diretta contro la sola successione.

E. 4

Giusta l'art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la comunione ereditaria non abbia personalità giuridica, la norma citata le riconosce la capacità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell'esecuzione contro la successione possono essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto), ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2a; 113 III 82 consid. 4; sentenza della CEF 14.2001.15 del 22 agosto 2001, consid. 3b; Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 149 seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 49). Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF, l'esecuzione contro un'eredità non divisa si notifica al rappresentante dell'eredità o, se questi è sconosciuto, a uno degli eredi (sentenza della CEF 15.2014.46 del 24 luglio 2014, consid. 3.1).

E. 4.1

Il Tribunale federale, in una sentenza del 17 settembre 1976, ha avuto modo di decidere che all'eredità indivisa, che può essere escussa come tale, dev'essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione. Il carattere sommario della procedura di rigetto e l'esigenza di celerità richiedono inoltre che l'erede al quale è stato notificato il precetto esecutivo rappresenti la successione anche in questa procedura, che è parte integrante del procedimento esecutivo (DTF 102 II 388

consid. 2, confermata nella DTF 113 III 81, consid. 3, citata dal reclamante). Anche la dottrina più recente avalla la giurisprudenza del Tribunale federale (Jeandin/ Peyrot , Précis de procédure civile, 2015, pag. 63 n. 167; Franco Lorandi , Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, 1387 ad ee, e i numerosi rinvii; Künzle in: Berner Kommentar, vol. III/1/2/2, 2011, n. 512 ad art. 517-518 CC). Alla CE CO 1 andava pertanto riconosciuta la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione avviata dallo Stato del Canton Ticino. La decisione del Pretore si rivela così giuridicamente errata.

E. 4.2

Il reclamante chiede inoltre di riformare la sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'istanza. Sennonché la causa in esame non può considerarsi matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC in quanto il Pretore non ha dato la possibilità alla convenuta di esprimersi sull'istanza. S'impone pertanto di annullare la decisione impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede) e di rinviare l'incarto al Pretore per nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Entro questi limiti, di conseguenza, il reclamo dev'essere accolto.

E. 5

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, nessuna parte avendo formulato richiesta motivata al riguardo. Quanto alle spese ed eventuali ripetibili di prima sede, il Pretore le fisserà un'altra volta con il nuovo giudizio. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'419.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Le spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.